



LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUI RIFIUTI

Valentina Cipriano
Servizio Tecnico Federambiente

Roma, 9 settembre 2009

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti

Finalità: ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente e *puntare a ridurre l'uso di risorse e promuovere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti.*

Attuazione: Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 12 dicembre 2010.**

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

NOVITÀ E TEMI PRINCIPALI

- Responsabilità estesa del produttore
- Principio del “chi inquina paga”
- Programmi di prevenzione
- Società europea del riciclaggio
- Nuove definizioni
- Gerarchia dei rifiuti
- Sottoprodotti
- Cessazione della qualifica di rifiuto
- Riutilizzo e recupero
- Rifiuti organici
- Recupero energetico/efficienza energetica

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

- è uno dei principi fondamentali della direttiva
- progettazione e produzione dei beni all'insegna dell'utilizzo efficiente delle risorse durante **l'intero ciclo di vita**, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio nonché la successiva gestione dei rifiuti e la **responsabilità finanziaria** per tali attività.
- Per rafforzare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che i produttori siano soggetti ad una responsabilità estesa.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

PRINCIPIO DEL "CHI INQUINA PAGA"

- confermato il principio del "*chi inquina paga*"
- un principio guida a livello europeo e internazionale
- il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti devono gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.
- i costi devono essere ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione dei rifiuti.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI

Sono rafforzate le disposizioni riguardanti la prevenzione dei rifiuti

- **Obbligo**, per gli Stati membri, di elaborare entro **il 12 dicembre 2013 programmi di prevenzione dei rifiuti** basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali.
- **Obiettivo**: dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.
- I Programmi fissano gli **target di prevenzione**.
- Le parti interessate e il **pubblico** in generale devono avere la possibilità di **partecipare** all'elaborazione di tali programmi e dovrebbero avere accesso ad essi una volta elaborati.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI

Anche gli **strumenti economici** possono svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti. Il ricorso a tali strumenti deve quindi essere incoraggiato.

Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli **esempi di misure** di cui all'**allegato IV** o di altre misure adeguate.

La Commissione crea **un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche di prevenzione dei rifiuti** ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

SOCIETÀ EUROPEA DEL RICICLAGGIO

- La direttiva incentiva l'Unione europea ad avvicinarsi a una "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse.
- **Raccolta differenziata:** i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo.
- **Uso di materiali riciclati.** Gli Stati membri devono sostenere l'uso di materiali riciclati (es. carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti conservando tuttavia approcci differenti in relazione alla raccolta dei rifiuti domestici e dei rifiuti di natura e composizione simili.
- È opportuno che gli obiettivi di raccolta differenziata tengano conto dei **diversi sistemi di raccolta dei vari Stati membri.**

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

NUOVE DEFINIZIONI

“ **raccolta differenziata** ”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

“ **prevenzione** ”: misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti

“ **riutilizzo** ”: qualsiasi operazione attraverso la quale *prodotti o componenti che non sono rifiuti* sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

“ **preparazione per il riutilizzo** ” le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui *prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti* sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

NUOVE DEFINIZIONI

“**recupero**” qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di *permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali* che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, *all'interno dell'impianto o nell'economia in generale*. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

“**riciclaggio**” qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

GERARCHIA DEI RIFIUTI

La gerarchia dei rifiuti viene rivista e ampliata:

- a) prevenzione;
- b) *preparazione per il riutilizzo*;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
- e) smaltimento.

Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. La gerarchia può essere disattesa laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

SOTTOPRODOTTI

Una sostanza/oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la sua produzione può non essere considerato rifiuto bensì *sottoprodotto* soltanto a condizione che:

- a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
- b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sulla base di queste condizioni la Commissione può adottare misure per stabilire criteri sulla individuazione dei sottoprodotti

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

E' previsto che alcuni specifici rifiuti possano cessare di essere tali *quando siano sottoposti a un'operazione di recupero* e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

Eventuali *categorie di rifiuti* per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale" sono i *rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, il compost, i rifiuti di carta e di vetro*

Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

RIUTILIZZO E RECUPERO

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere **il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo**, in particolare favorendo la **costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti**, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere **il riciclaggio di alta qualità** e a tal fine istituiscono la **raccolta differenziata** dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.

Entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti materiali: carta, metalli, plastica e vetro.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

RIUTILIZZO E RECUPERO

Al fine di tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di **rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici**, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà **aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso**;

• **entro il 2020** la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di **rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi**, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà **aumentata almeno al 70 % in termini di peso**.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

RIFIUTI ORGANICI

Incentivare la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre compost e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente.

Gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare:

- la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici;
- il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

La Commissione effettua una valutazione sull'opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il compost e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

RECUPERO DI ENERGIA

Gli **impianti di incenerimento dei rifiuti urbani** sono compresi tra le operazioni di recupero classificate come

“R 1: Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”

solo se la loro **efficienza energetica**, calcolata con una **specific formula**, è uguale o superiore a:

- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

RECUPERO DI ENERGIA

Formula dell'Efficienza energetica

Efficienza energetica = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$ dove:

- E_p = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
- E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
 - E_w = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno)
 - E_i = energia annua importata, escluse E_w ed E_f (GJ/anno)
- 0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La pregressa direttiva 2006/12/Ce era meno puntuale ed era tutto riferito allo smaltimento, mentre ora il sistema è interamente riferito al “trattamento”.

Il “trattamento” è ora definito “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”

Vengono indicati gli elementi minimali che non possono fare difetto nell'autorizzazione.

Le autorità competenti dei singoli Stati membri potranno decidere di ampliare quanto richiesto, ma mai scendere sotto questa soglia minima previsionale.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorità competente nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente, in particolare quando non sia conforme a quanto richiesto dall'articolo 13.

- “la gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza
- danneggiare la salute umana,
 - recare pregiudizio all'ambiente
- creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna;
- causare inconvenienti da rumori od odori
- danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse”.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Inoltre è prevista (art.23, comma 5) una sorta di *autorizzazione unificata*: se un impianto necessita dell'autorizzazione per i rifiuti e di quella per gli scarichi, potrà (a prescindere dalla disciplina sull'Aia) ottenere un unico atto per entrambe.

L'articolo 27 prevede “*norme minime*” di carattere tecnico che saranno adottate dalla Commissione ove sia dimostrato che esse possano produrre “un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.”. Tali norme minime riguardano solo le attività di trattamento dei rifiuti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/Ce o non sono atte a rientrarvi (IPPC – AIA).

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

DEROGHE

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di autorizzazione

“gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:

- a) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o
- b) recupero dei rifiuti.”.

affinché le deroghe siano consentite è necessario che gli Stati membri adottino, *“per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.”*

Dm 5 febbraio 1998 e 161/2002 (recupero agevolato di rifiuti non pericolosi e pericolosi)

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

REGISTRAZIONE

Si conferma la scelta compiuta dall'Italia con i citati decreti sul recupero e, *in luogo dell'autorizzazione, si prevede una "registrazione"* presso le autorità competenti che provvedono alla tenuta di un "registro" relativo a:

- a) enti o imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;
- b) commercianti o degli intermediari; e
- c) enti o imprese cui si applicano le deroghe all'obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 24.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

REGISTRAZIONE

Tale disposizione conferma anche la scelta italiana dell'Albo nazionale gestori ambientali in ordine alle imprese/enti che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale (lett. a) e in ordine ai commercianti e intermediari (per i quali è di imminente emanazione il Dm sulle garanzie finanziarie) (lett. b).

Tuttavia, con l'articolo 27, la Commissione Ue si riserva di adottare **norme minime anche per le attività di raccolta e trasporto nonché per quelle di commercio ed intermediazione soggette a “registrazione”**

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

TENUTA DI REGISTRI

Si tratta di quelle scritture che alcuni soggetti sono obbligati a tenere, e precisamente:

- enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
(**pericolosi e non**)
 - produttori di **rifiuti pericolosi**;
- enti o imprese che raccolgono o trasportano **rifiuti pericolosi**
a titolo professionale;
- enti o imprese che operano in qualità di commercianti e
intermediari di **rifiuti pericolosi**.

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

TENUTA DI REGISTRI

Tali soggetti devono tenere un registro cronologico ove sono indicati quantità, natura e origine dei rifiuti, nonché, se opportuno,

- destinazione,
- frequenza di raccolta,
- mezzo di trasporto
- metodo di trattamento previsto.

Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino a quanto sopra (in analogia con quanto già previsto dall'articolo 14, direttiva 2006/12/Ce).

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI

CONSIDERAZIONI SU MUD E FORMULARI

La direttiva non si esprime né sui formulari né sul Mud.

- all'articolo 17 “Controllo dei rifiuti pericolosi”, si stabilisce che *“Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei **rifiuti pericolosi** siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi”*.
- si prevede quindi l'uso del formulario (**per i pericolosi**) che è lo strumento principale per la tracciabilità dei rifiuti.
- questa funzione non è assolta dal Mud che ha fini statistici.